

Regolamento (UE) 1007-2011

ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI



Ministero dello Sviluppo Economico

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011**

Stabilisce disposizioni armonizzate in ordine a alcuni aspetti dell'etichettatura e del contrassegno dei prodotti tessili, in particolare le denominazioni delle fibre tessili e la loro composizione.



LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE UN QUADRO OMOGENEO

Si compone di :

- ☐ **28 CONSIDERANDO**
- ☐ **28 ARTICOLI**
- ☐ **10 ALLEGATI**





REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

PARTE GENERALE

❑ CONSIDERANDO

- **I CONSIDERANDO SONO UNA SERIE DI NORME INTRODUTTIVE CHE FORNISCONO DEI CRITERI DA TENERE PRESENTE NELL'INTERPRETAZIONE DEGLI ARTICOLI.**



ARTICOLI

sono 28 contengono il dispositivo normativo e sono suddivisi in:

- | | |
|----------|---|
| Capo I | Disposizioni Generali (articoli da 1 a 4) |
| Capo II | Denominazioni delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno (articoli da 5 a 17) |
| Capo III | Vigilanza del Mercato (articoli da 18 a 20) |
| Capo IV | Disposizioni Finali (articoli 21 a 28) |



ALLEGATI

nel caso del regolamento 1007/2011 – Gli Allegati - completano l'atto normativo fornendo tutta quella serie di criteri tecnici e norme procedurali specifiche tipiche di questo atto.

Ad esempio: elenco delle denominazioni delle fibre, deroghe, metodi di analisi qualitative e quantitative ecc...



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Nell'**articolo 1** sono indicati i contenuti del regolamento ovvero le norme che regolano:

- ❑ **l'uso dei nomi delle fibre tessili;**
- ❑ **l'etichettatura, il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili,** compresi quei prodotti tessili che contengono **parti non tessili di origine animale;**
- ❑ **la determinazione** della composizione fibrosa mediante analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Quali sono i prodotti che devono rispettare le norme contenute nel Regolamento 1007/2011?

- ❑ Tutti i **prodotti tessili messi a disposizione** sul mercato dell'Unione e ai **prodotti assimilati ai prodotti tessili**
- ❑ Tutti quei **prodotti tessili incorporati in altri prodotti** di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la **composizione**.

(Rif. Articolo 2 – ambito di applicazione)



Cosa si intende per prodotto tessile?

❑ Si intende il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

La presente definizione è indicata all'articolo 3 del regolamento



Cosa si intende per messi a disposizione del mercato?

- ❑ fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito

La presente definizione è indicata all'articolo Art. 3, c.2 del regolamento che rimanda al Regolamento (CE) n.765/2008.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa si intende per prodotti assimilati ai prodotti tessili?

- ❑ I prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80 % in peso;
 - ❑ I rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso;
 - ❑ Le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti
 - ❑ Le parti tessili dei rivestimenti di materassi
 - ❑ Le parti tessili dei rivestimenti degli articoli da campeggio
- **Purché tali parti costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti;**
 - Rif. Articolo 2 – ambito di applicazione



Quali sono i prodotti ai quali **NON si devono applicare le norme contenute nel Regolamento 1007/2011?**

- ☐ **prodotti tessili dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso.**
- ☐ **prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.**

- **Rif. Articolo 2 – ambito di applicazione**



Quali sono gli obblighi per mettere a disposizione sul mercato i prodotti tessili?

☐ I prodotti tessili per essere messi a disposizione sul mercato **devono essere:**

Etichettati, o Contrassegnati,

Oppure accompagnati da documenti commerciali
quando questo è consentito dal regolamento.

- rif. Articolo 4 – requisiti generali alla messa a disposizione del mercato dei prodotti tessili



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Quando il Regolamento consente ai prodotti tessili di essere accompagnati dai soli documenti commerciali?

- I prodotti tessili possono essere accompagnati dai soli documenti commerciali d'accompagnamento e quindi possono essere sprovvisti dell'etichetta o del contrassegno quando:
 - sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura
 - Sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 2004/18/CE.
- rif.: Articolo 14, c. 2 – Etichette e contrassegni



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa si intende per etichettatura?

esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta

Cosa si intende per contrassegno?

indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione

Le presenti definizioni sono indicate all'articolo 3 del regolamento



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Quali sono le denominazioni che si possono utilizzare per descrivere la composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno dei prodotti tessili?

Si possono utilizzare solo le denominazioni delle fibre indicate nell'allegato I al Regolamento 1007/2011 e solo per le fibre la cui **natura corrisponde alla descrizione** contenuta nell'allegato.

Es. cotone: fibra proveniente dal seme del cotone.

Rif. Articolo 5 – denominazioni delle fibre tessili



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Quando è possibile utilizzare nelle etichette o nei contrassegni i termini “100%” – “puro” – “tutto” seguiti dal nome della fibra?

si possono utilizzare “100%” – “puro” – “tutto” solo se il prodotto tessile è composto interamente dalla stessa fibra.

Rif. articolo 7 – prodotti tessili puri



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Come deve essere etichettato un prodotto tessile quando è composto da più fibre?

Quando un prodotto tessile è composto da più fibre è **necessario indicare** sull'etichetta o sul contrassegno **tutte le fibre** di cui si compone, la loro **percentuale in peso** attraverso un **ordine decrescente**.

Rif. articolo 9 - prodotti tessili composti da più fibre



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Come deve essere etichettato un prodotto tessile quando ha più componenti tessili?

- ☐ Nel caso di prodotti tessili a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa deve contenere una etichetta o un contrassegno che indichi per ogni componente la sua composizione.

Rif. articolo 11 - prodotti tessili a più componenti



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa si deve indicare quando nei prodotti tessili sono inserite parti non tessili di origine animale?

- Nel caso in cui un prodotto tessile sia composto anche da parti non tessili di origine animale nell'etichetta o nel contrassegno deve essere indicato - senza che l'etichetta o il contrassegno sia fuorviante - ed **in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli**

Rif. Articolo 12 – prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa si deve indicare quando nei prodotti tessili sono inserite parti non tessili di origine animale?

- ❑ Nel caso in cui un prodotto tessile sia composto anche da parti non tessili di origine animale nell'etichetta o nel contrassegno deve essere indicato - senza che l'etichetta o il contrassegno sia fuorviante - ed **in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli**

Rif. Articolo 12 – prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa si deve indicare quando nei prodotti tessili sono inserite parti non tessili di origine animale?

- Nel caso in cui un prodotto tessile sia composto anche da parti non tessili di origine animale nell'etichetta o nel contrassegno deve essere indicato - senza che l'etichetta o il contrassegno sia fuorviante - ed **in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli**

- Rif. Articolo 12 – prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Come deve essere l'etichetta o il contrassegno?

- ❑ devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili e nel caso che si tratti di etichetta questa è saldamente fissata.

Rif. Articolo 14 – Etichette e contrassegni



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

➤ Chi ha l'obbligo di garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno, nonché l'esattezza delle informazioni in essi contenute al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato?

- ❑ Al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato l'obbligo è del Fabbricante.
- ❑ Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione l'obbligo ricade sull'Importatore.
- ❑ Un Distributore è considerato fabbricante se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l'etichetta o ne modifica il contenuto

Rif. Articolo 15 – obblighi di etichettatura o contrassegno



REGOLAMENTO (UE) ~~1007~~-2011

Chi ha l'obbligo di garantire che un prodotto tessile rechi l'etichetta o del contrassegno conforme al regolamento all'atto della messa a disposizione sul mercato?

- All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile l'obbligo è del distributore Distributore.

Rif. Articolo 15 – obblighi di etichettatura o contrassegno



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa si intende per messi a disposizione del mercato?

- ❑ fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito

La presente definizione è indicata all'articolo Art. 3, c.2 del regolamento che rimanda al Regolamento (CE) n.765/2008.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa si intende per immissione sul mercato?

- ❑ la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario

La presente definizione è indicata all'articolo Art. 3, c.2 del regolamento che rimanda al Regolamento (CE) n.765/2008.



Cosa si intende per Fabbricante?

- ❑ una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

La presente definizione è indicata all'articolo Art. 3, c.2 del regolamento che rimanda al Regolamento (CE) n.765/2008.



Cosa si intende per Importatore?

- una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.

La presente definizione è indicata all'articolo Art. 3, c.2 del regolamento che rimanda al Regolamento (CE) n.765/2008



Cosa si intende per Distributore?

- ❑ una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto

La presente definizione è indicata all'articolo Art. 3, c.2 del regolamento che rimanda al Regolamento (CE) n.765/2008



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Il regolamento **all'articolo 18** dispone che le autorità di vigilanza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione fibrosa dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione fibrosa di tali prodotti conformemente al presente regolamento.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Il Ministero dello sviluppo economico
è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza
sull'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
190/2017



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa sono gli atti delegati?

- ❑ Sono atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.
- ❑ E' una delega di potere soggetta a determinate condizioni che sono fissate dall'atto legislativo.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

Cosa sono gli atti delegati?

- **L'articolo 21** del regolamento dunque conferisce alla Commissione il potere di modificare esclusivamente i criteri tecnici e norme procedurali per determinati prodotti (art. 20 par. 5 - la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nel regolamento) ciò al fine di per tener conto del progresso tecnico nel settore delle fibre
- In particolare con un atto delegato la Commissione può modificare i seguenti allegati tecnici II, IV, V, VI, VII, VIII e IX) oltre all'allegato I per permettere di includere a norma dell'articolo 6, nuove denominazioni di fibre tessili.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

L'articolo 23 prevede che la Commissione presenti entro l'8 novembre 2014 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del Regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre tessili e presenta ove opportuno una proposta legislativa.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

L'**articolo 24** prevede la presentazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione basata su una consultazione di tutte le parti interessate sulla possibilità introdurre nuovi obblighi di etichettatura da a livello di Unione su i seguenti aspetti:

- un sistema di etichettatura di origine inteso a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili, tenendo conto dei risultati degli sviluppi su eventuali norme orizzontali relative al paese di origine;
- b) un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;
- c) un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per i prodotti tessili interessati;
- d) l'indicazione di sostanze allergeniche;
- e) l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

La relazione prevista dall'articolo 24 è stata presentata il 30 settembre 2013 dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo.

L'esito dello studio non ha rilevato a livello dell'Unione la necessità di introdurre nessun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dal regolamento.

Pertanto è importante sapere che per i prodotti tessili le indicazioni :

- **sull'origine dei prodotti** intese a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili;
 - **sulla manutenzione del prodotto;**
 - su eventuali **sostanze allergiche;**
- **SONO AL MOMENTO INDICAZIONI FACOLTATIVE**
- **Come sono facoltative e non alternative** l'uso di Etichette elettroniche e/o altre nuove tecnologie e/o l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

L'articolo 25 prevede uno studio sulle sostanze pericolose presentato il 30 settembre 2013.

Analogamente a quanto accaduto per l'articolo 24 gli esiti dello studio presentati non hanno evidenziato oggi la possibilità di introdurre nuovi obblighi di etichettatura all'interno del presente regolamento sull'indicazione di sostanze pericolose.



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

L'articolo 26 prevede che i prodotti tessili immessi sul mercato(1) prima dell'8 maggio 2012 secondo le disposizioni della direttiva 2008/121/CE possono essere messi a disposizione sul mercato(2) fino al 9 novembre 2014.

(1) la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario

(2) fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito



REGOLAMENTO (UE) 1007-2011

L'articolo 27 abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE a decorrere dall'8 maggio 2012, data a decorrere dal quale il Regolamento è applicato in tutti gli stati membri secondo il successivo articolo 28.





Ministero dello Sviluppo Economico



**Grazie per l'attenzione
Antonella Tomassi**

Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

Divisione VII – Industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative

Via Molise, 2 - 00187 Roma

E-mail antonella.tomassi@mise.gov.it

Member of “Expert Group on Textile Names and Labelling” –

Member of Administrative Cooperation Groups (AdCos) of Textile and Footwear labelling

European Commission, Directorate-General for Internal
Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs